



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 del 22/06/2026

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE COMUNALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE E DI DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 2026

L'anno duemilaventisei addì 22 del mese di giugno alle ore 10:22, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

SQUERI FRANCESCO	SINDACO	Presente
BARONE CARLO SALVATORE	VICE SINDACO	Presente
FACCIOLI ILARIA	ASSESSORE	Presente
MISTRETTA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Assente
RACITI MARIA GIUSTINA	ASSESSORE	Presente
RESTA VALERIA	ASSESSORE	Presente
TAVERNITI ACHILLE	ASSESSORE	Assente
ZUIN MASSIMO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 6

Totale Assenti 2

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SQUERI FRANCESCO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Locali relativo al personale non dirigente per il triennio 2016-2018;
- il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Locali relativo al personale non dirigente per il triennio 2019-2021;

Dato atto che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente relativo al triennio 2022-2024 e sottoscritto in data 23/02/2026 ha apportato parziali modifiche ad alcuni istituti contrattuali del previgente CCNL e ha previsto ulteriori incrementi di risorse da destinare e da far confluire nel Fondo Risorse Decentrate per le varie modalità di utilizzo;

Richiamati in particolare:

- gli articoli 7 "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie" e 8 "Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure" del nuovo CCNL 2022-2024;
- l'articolo 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione", del CCNL 2019-2021;
- l'art. 58 "Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL" E 59 "Fondo risorse decentrate: utilizzo" del nuovo CCNL 2022-2024;
- L'art. 81 "Differenziale del premio individuale" del previgente CCNL 2019-2021;

Dato atto che con determinazione n. 62 del 30/04/2026 il Segretario Generale, nella qualità di Dirigente del Servizio Personale, ha provveduto alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente – anno 2026 – parte stabile, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16/11/2022 e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 in combinato disposto con l'art. 33, comma 2 ultimo periodo, del Decreto Legge n. 34/2019 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 16/11/2022, in data 1/12/2023 le OO.SS. e le RSU in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e la delegazione datoriale in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale hanno sottoscritto, in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo - di parte normativa - per il triennio 2023-2025 - del personale non dirigente precisando che tale contratto integrativo, scaduto il 31/12/2025 conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo CCDI normativo 2026-2028 in applicazione dell'art. 8 del nuovo CCNL 23/02/2026 e pertanto gli istituti previsti rimangono in vigore in ragione dell'art. 1 di tale CCDI e del principio di ultrattività;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 16/11/2022, occorre procedere al rinnovo del contratto collettivo integrativo di parte normativa del personale non dirigente per il triennio 2026-2028 e alla negoziazione dei "criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 59, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo" per l'anno 2026;

Richiamata la propria deliberazione n. 35 del 27/03/2026 "CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23/02/2026 PER IL TRIENNIO 2022/2024 - NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA" ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CCNL 2022-2024;

Dato atto che la delegazione datoriale sta avviando la negoziazione per la stipula del Contratto Collettivo Integrativo – Parte normativa 2026/2028 e parte Economica 2026, in applicazione dell'art. 8, comma 4, del nuovo CCNL 23/02/2026;

Viste le Linee guida di ARAN in materia procedura di contrattazione integrativa;

Dato atto che:

- spetta a questa Giunta, in via preventiva, la formulazione delle direttive alla delegazione di parte datoriale, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario: le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di mandato, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di performance, ovvero le scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio;
- con propria deliberazione n. 103 del 23/10/2025 veniva disposto, a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025, convertito in legge 69/2025, l'incremento della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, costituito ex art. 79 del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali del 16/11/2022, per un importo di Euro 15.000,00;
- conformemente alle indicazioni interpretative offerte dalla Ragioneria Generale dello Stato, quota parte della somma di cui al precedente capoverso, pari a euro 5.000,00, è stata destinata ad incremento dello stanziamento annuo per il trattamento accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione, mediante contestuale riduzione della parte stabile, quota soggetta a limite 2016, del Fondo risorse decentrate e quota parte pari a euro 10.000,00, è stata destinata ad incremento del Fondo per le risorse decentrate perché possa provvedere ad aumentare le risorse della parte stabile del proprio Fondo Decentrato Dipendenti;

Atteso che questa Amministrazione nel Bilancio di Previsione 2026/2028 – esercizio 2026 ha disposto lo stanziamento di fondi per l'eventuale integrazione della parte variabile del fondo delle risorse decentrate dei dipendenti, ai sensi dell'art. 79, comma 2-lett. b), del nuovo CCNL 16/11/2022, definiti come segue:

- Euro 50.736,05 ovvero in misura pari all'1,2% del monte salari anno 1997, soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- Euro 52.564,03 quali incrementi connessi a specifici obiettivi e progetti di miglioramento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c);

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende inoltre integrare la parte variabile del Fondo Risorse Decentrate Dipendenti e lo stanziamento per le Elevate Qualificazioni come segue:

- integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 79, comma 3, del previgente CCNL 16/11/2022 attuando quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) corrispondente all'incremento di risorse di cui al comma 2-lett. c) e di quelle di cui all'art. 17, comma 6, del suddetto CCNL, non superiore allo 0,22% del Monte Salari 2018 e che ammonta complessivamente ad 10.797,94, dando atto che tali risorse incrementano il fondo risorse decentrate e le risorse delle Elevate Qualificazioni in parte variabile in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento del richiamato art. 17, comma 6, del CCNL 16/11/2022. Pertanto dal conteggio agli atti del Servizio Personale l'importo destinato al Fondo Risorse Decentrate 2026 è corrispondente Euro 9.425,79 mentre l'importo destinato allo stanziamento delle Elevate Qualificazioni (art. 17, comma 6) è pari ad Euro 1.372,15, dando atto che tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 58, comma 1, del nuovo CCNL 23/02/2026, per il solo anno 2026, di un importo corrispondente allo 0,14% del Monte Salari 2021, dando atto che tali risorse sono equivalenti alle risorse stabili e poiché l'incremento decorre retroattivamente dal 01/01/2024 le quote relative di competenza degli anni 2024 e 2025 sono computate quali risorse variabili ed una tantum nel fondo relativo al 2026, che ammontano ad Euro 6.685,15 per ciascuna

annualità per complessivi Euro 13.370,30 con la precisazione che tale incremento non è soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

- integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 58, comma 2, del nuovo CCNL 23/02/2026 attuando quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) corrispondente all'incremento di risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del previgente CCNL 16/11/2022 e quelle di cui all'art. 16, comma 6, del nuovo CCNL 23/02/2026 (Retribuzione di posizione e risultato EQ) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del Monte Salari 2021 e che ammonta complessivamente ad Euro 10.505,24, dando atto che tali risorse incrementano il fondo risorse decentrate e le risorse delle Elevate Qualificazioni in parte variabile in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del Fondo e dello stanziamento del richiamato art. 16, comma 6, del nuovo CCNL 23/02/2026. Pertanto dal conteggio agli atti del Servizio Personale l'importo destinato al Fondo Risorse Decentrate 2026 è corrispondente ad Euro 9.257,63, mentre l'importo destinato allo stanziamento delle Elevate Qualificazioni (art. 16, comma 6) è pari ad Euro 1.247,60, dando atto che tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Si precisa che tale incremento decorre retroattivamente dal 01/01/2025 e pertanto la relativa quota dell'anno 2025 è computata quale risorse variabili ed una tantum nel fondo relativo al 2026 e pertanto l'importo complessivo da inserire nel 2026 è pari ad Euro 18.515,26;

Vista la legge 9 maggio 2025, n. 69 (di conversione del d.l. 25/2025), e segnatamente l'art. 14, comma 1-bis, che autorizza Comuni, Province e Città Metropolitane e Regioni, dall'anno 2025, a incrementare la parte stabile del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dipendente al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente del Comparto delle Funzioni Locali con quello degli altri Comparti di contrattazione pubblica;

Rilevato che la norma anzidetta consente l'incremento in parola nel rispetto del valore "soglia" determinato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 conv. in legge 58/2019 e dal relativo d.m. attuativo, nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, in deroga al limite al trattamento accessorio (c.d. "limite 2016") posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Rilevato, in particolare, che il medesimo incremento, di natura discrezionale, consente di elevare la parte stabile del Fondo fino a che la medesima parte stabile, assommata allo stanziamento destinato nell'anno corrente al trattamento accessorio delle Elevate Qualificazioni, raggiunga, al massimo, il controvalore del 48 per cento del trattamento tabellare corrisposto ai dipendenti nell'anno 2023;

Atteso che la Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 175706 del 27/06/2025, ha fornito dettagliate istruzioni operative per il computo della somma incrementale in esame, nonché altri elementi essenziali per la corretta applicazione della novella;

Rilevato, in particolare, che la nota di cui al capoverso precedente ha chiarito:

- le modalità di determinazione del valore degli stipendi tabellari dell'anno 2023, sui quali applicare la percentuale massima consentita;
- che pur avendo l'inserimento delle somme in esame natura discrezionale, poiché esso alimenta la parte stabile del Fondo è soggetto a consolidamento secondo le vigenti regole contrattuali collettive; pertanto, una volta che esso sia disposto, deve essere mantenuto anche negli anni successivi, circostanza della quale occorre tenere conto ai fini della valutazione della compatibilità della scelta con il rispetto dei vincoli assunzionali, nonché dell'impatto sugli equilibri di bilancio pluriennali;

- che le somme de quibus sono soggette, in assenza di deroga espressa nella fonte legale, anche al limite generale alla spesa di personale, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii.;
- che le somme in argomento non sono destinabili in via diretta a incremento del salario accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione (EQ), ma che si ritiene che esso possa beneficiare della previsione normativa attraverso la contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. u), del Ccnl 16/11/2022; in tale sede, in particolare, mediante una riduzione del fondo stabile, quota parte soggetta a limite, sarà possibile liberare spazio finanziario nel limite 2016 consentendo un aumento dello stanziamento destinato alle predette EQ;

Rilevato che:

- nel perseguimento delle finalità dell'art. 14, comma 1-bis, e in particolare per integrare le risorse destinate alla performance individuale e collettiva, si ritiene opportuno disporre un incremento della parte stabile del Fondo risorse decentrate, a decorrere dal corrente anno 2026, di ulteriori Euro 75.000,00 ad integrazione della somma già stanziata nell'anno 2025 di Euro 15.000,00;
- conformemente alle indicazioni interpretative offerte dalla Ragioneria Generale dello Stato, si intende che quota parte della somma di cui al precedente capoverso, pari a euro 25.000,00, sia destinata ad incremento dello stanziamento annuo per il trattamento accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione, mediante contestuale riduzione della parte stabile, quota soggetta a limite 2016, del Fondo risorse decentrate, previo accordo da assumere in tal senso in contrattazione decentrata integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. u), del Ccnl 16/11/2022;
- conformemente alle indicazioni interpretative offerte dalla Ragioneria Generale dello Stato, si intende che quota parte della somma di cui al precedente capoverso, pari a euro 50.000,00, sia destinata ad incremento del Fondo per le risorse decentrate perché possa provvedere ad aumentare le risorse della parte stabile del proprio Fondo Decentrato Dipendenti;

Rilevato che:

- l'ente è in grado di assicurare la copertura finanziaria dell'incremento nel rispetto del bilancio pluriennale, nei valori sopra indicati dando atto che il 2026 già soddisfa il fabbisogno e che per gli esercizi futuri trova capienza nella programmazione finanziaria 2026/2028;
- l'ente è in grado di assicurare, altresì, che la somma di cui sopra consente, sia per l'anno corrente, che per le successive annualità, il rispetto della "soglia" assunzionale determinata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del D.M. attuativo del 17 marzo 2020;
- l'ente è in grado di assicurare, altresì, che la somma di cui sopra consente, sia per l'anno corrente, che per le successive annualità, il rispetto del limite alla spesa di personale fissato ex art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 73 del 14.05.2019 avente per oggetto istituzione e pesatura aree delle posizioni organizzative
- art. 13 del CCNL 21/05/2018 con la quale sono state istituite n° 13 posizioni organizzative;
- n. 24 del 13.02.2020 avente per oggetto: "Personale Area Sviluppo di Comunità - riorganizzazione interna – modifica assetto posizioni organizzative con la quale e' stata soppressa n. 1 posizione organizzativa portando a n.12 le Elevate Qualificazioni dell'ente;

Dato atto che:

- sulla base del sistema di pesatura delle Elevate Qualificazioni a regime, e della pesatura effettuata nell'anno 2021, parzialmente modificata nell'anno 2025 con delibera di G.C. n. 105 del 23/10/2025, la spesa di retribuzione di posizione e di risultato sarebbe pari ad euro 163.600,00;
- nel corso dell'anno 2026 risultano parzialmente coperte le Elevate Qualificazioni dei Servizi Socio-educativi e del Servizio Autonomo di Polizia Locale, la spesa per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2026 sarà pari a euro 153.950,00 e che pertanto, rispetto allo stanziamento delle Posizioni organizzative del 2017 pari a Euro 137.850,00, occorre

integrare lo stanziamento per un importo di Euro 16.100,00 e che lo stesso risulta finanziato dall'incremento previsto ai sensi del DL 25/2025;

- lo stanziamento delle Elevate Qualificazioni viene quantificato per l'anno 2026 in Euro 171.717,35 in quanto lo stanziamento iniziale previsto in Euro 167.850,00 (comprensivo dell'incremento previsto ai sensi del D.L 25/2025) viene ulteriormente integrato dalle seguenti somme:
- Euro 1.372,15 pari allo 0,22% monte salario 2018 parametrato all'ammontare del fondo delle Elevate Qualificazioni anno 2021, che non sono sottoposte al limite dell'art.23 c.2 del D.Lgs 75/2017;
- Euro 2.495,20 (Euro 1.247,60 per il 2025 ed Euro 1.247,60 per il 2026) pari allo 0,22% monte salario 2021 parametrato all'ammontare del fondo delle Elevate Qualificazioni anno 2024 che non sono sottoposte al limite dell'art.23 c.2 del D.Lgs 75/2017 ;

Ritenuto, pertanto di formulare le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte datoriale:

- a) procedere al rinnovo del contratto collettivo integrativo di parte normativa per il triennio 2026/2028, disciplinando le materie che ne costituiscono oggetto in conformità alla disciplina nazionale e ai relativi orientamenti ARAN;
- b) negoziare i criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2026 – CCI parte economica 2026 – attenendosi alle disposizioni di legge con particolare riferimento ai principi in materia di premialità, come declinati nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale dipendente del Comune di San Donato Milanese" approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 245 del 22/12/2025 e nel rispetto dei limiti e dei vincoli normativi e di bilancio in ordine alla spesa di personale;
- c) l'erogazione dei compensi per la produttività potrà avvenire all'esito del processo di valutazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti, sulla base del livello di conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026/2028 (PIAO 2026/2028) nell'apposita sezione dedicata (approvato con Deliberazione di G.C. n. 46 del 30/03/2026) e solamente a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale della relazione finale del Piano Performance 2026 validata dal N.I.V.;
- d) di destinare le somme residue dello stanziamento delle Elevate Qualificazioni quantificato in complessivi Euro 171.717,35 e non destinate all'erogazione della retribuzione di posizione, alla retribuzione di risultato delle stesse e/o alla ripesatura delle retribuzioni di posizione già prevista con delibera Giunta Comunale n. 132 del 15/12/2025 nell'ambito della riorganizzazione dell'Ente avente avuto ricorrenza dal 1/1/2026;
- e) di sviluppare misure di welfare contrattuale e aziendale a favore dei dipendenti anche dedicando a tal fine una quota delle risorse dei fondi e degli stessi incrementi destinati dal CCNL;

Dato atto pertanto che il Fondo Risorse Decentrate 2026, viene determinato nella parte variabile come segue:

Risorse Variabili – Totale 455.702,01: determinate e approvate, con il presente atto, della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme e delle regole contrattuali vigenti, precisamente previste dall'art. 79, commi da 2 a 7, del CCNL 2019-2021 del 16/11/2022 e dell'art. 58 del CCNL 2022-2024 del 23/2/2026 costituite, dalle seguenti risorse:

voci soggette al limite stabilito dall'art.23 c. 2 del D.lgs.75/2017

integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 79, comma 2-lett. a), del nuovo CCNL 16/11/2022, nel limite massimo dell'1,2%, su base annua, del Monte Salari 1997	Euro 50.736,05
Integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 79 comma 2	Euro 52.564,03

lettera c) al fine di adeguare le risorse economiche alle scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli Enti	
Frazione di rita anno precedente - art. 79, comma 2-lett. a (art. 67 comma 3 lettera d)	Euro 197,08
Messi notificatori - art. 67 comma 3 lettera f)	Euro 500,00

voci non soggette al limite stabilito dall'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017:

somme derivanti da eventuali risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente in applicazione dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16/11/2022	Euro 8.986,62
somme derivanti da eventuali risparmi del Fondo anno precedente derivante da parte stabile in applicazione dell'art. 79 comma 1 CCNL 16/11/2022	Euro 55.349,86
integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 79, comma 3, del previgente CCNL 16/11/2022 attuando quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) corrispondente all'incremento di risorse di cui al comma 2-lett. c) e di quelle di cui all'art. 17, comma 6, del suddetto CCNL, non superiore allo 0,22% del Monte Salari 2018 e che ammonta complessivamente ad 10.797,94, dando atto che tali risorse incrementano il fondo risorse decentrate e le risorse delle Elevate Qualificazioni in parte variabile in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento del richiamato art. 17, comma 6, del CCNL 16/11/2022. Pertanto dal conteggio agli atti del Servizio Personale l'importo destinato al Fondo Risorse Decentrate 2026 è corrispondente Euro 9.425,79 mentre l'importo destinato allo stanziamento delle Elevate Qualificazioni (art. 17, comma 6) è pari ad Euro 1.372,15 , dando atto che tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;	Euro 9.425,79
integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 58, comma 1, del nuovo CCNL 23/02/2026, per il solo anno 2026, di un importo corrispondente allo 0,14% del Monte Salari 2021, dando atto che tali risorse sono equivalenti alle risorse stabili e poiché l'incremento decorre retroattivamente dal 01/01/2024 le quote relative di competenza degli anni 2024 e 2025 sono computate quali risorse variabili ed una tantum nel fondo relativo al 2026, che ammontano ad Euro 6.685,15 per ciascuna annualità per complessivi Euro 13.370,30 con la precisazione che tale incremento non è soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;	Euro 13.370,30
integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 58, comma 2, del nuovo CCNL 23/02/2026 attuando quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) corrispondente all'incremento di risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del previgente CCNL 16/11/2022 e quelle di cui	Euro 18.515,28

all'art. 16, comma 6, del nuovo CCNL 23/02/2026 (Retribuzione di posizione e risultato EQ) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del Monte Salari 2021 e che ammonta complessivamente ad Euro 10.505,24, dando atto che tali risorse incrementano il fondo risorse decentrate e le risorse delle Elevate Qualificazioni in parte variabile in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del Fondo e dello stanziamento del richiamato art. 16, comma 6, del nuovo CCNL 23/02/2026. Pertanto dal conteggio agli atti del Servizio Personale l'importo destinato al Fondo Risorse Decentrate 2026 è corrispondente ad Euro 9.257,63, mentre l'importo destinato allo stanziamento delle Elevate Qualificazioni (art. 16, comma 6) è pari ad Euro 1.247,60, dando atto che tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Si precisa che tale incremento decorre retroattivamente dal 01/01/2025 e pertanto la relativa quota dell'anno 2025 è computata quale risorse variabili ed una tantum nel fondo relativo al 2026 e pertanto l'importo complessivo da inserire nel 2026 è pari ad Euro 18.515,26;	
implementazione del Fondo, in applicazione del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e art. 45, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 146 del 21/11/2024 da confermarsi a consuntivo e che, comunque, restano esclusi dal tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, in applicazione della Deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti Sezioni delle Autonomie, precisando che tali incentivi di cui all'art. 45, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate, come chiarito dal parere del MEF-RGS prot. 225928 del 12/09/2023	Euro 180.000,00
implementazione del Fondo, ai sensi dell'art. 79, comma 1 - lett. a), del nuovo CCNL 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 23/01/2020, nel limite del 5% del maggiore gettito accertato e riscosso a seguito di attività relative agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, da confermarsi a consuntivo sulla base di quanto effettivamente incassato; tali risorse che incentivano il personale sono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente coinvolto;	Euro 38.390,00
implementazione del Fondo, in applicazione dell'art. 79, comma 2-lett. a) del nuovo CCNL 16/11/2022 e dell'art. 70-ter del CCNL 21/05/2018 delle risorse introitate a seguito di compensi ISTAT, dando atto che gli oneri concernenti l'erogazione di tali compensi	Euro 20.667,00

trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfettario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge e che tali risorse sono da confermarsi a consuntivo sulla base dell'introito e che comunque restano esclusi dal tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017	
compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso, in applicazione dell'art.67, comma 3, lett.c) del CCNL Funzioni Locali 2018, della legge n.56/2019 e dell'art.18 del DPR n.487/1994, come chiarito da ARAN con parere prot. n. 1831/2022	Euro 7.000,00;
Totale	Euro 455.702,01

Richiamata la determinazione del Servizio Gestione Risorse Umane n. 63 del 30/4/2026 avente per oggetto "COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE ANNO 2026" con la quale si quantificava il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale anno 2026 pari a euro 199.054,68 e che lo stesso viene integrato in parte variabile con i seguenti importi non soggette al limite:

- Euro 31.729,59 derivanti dai risparmi dell'anno precedente di parte stabile;
- Euro 22.128,85 stanziati ai sensi dell'art 24 comma 1 CCNL 23/2/2026 – UNA TANTUM relativa agli anni 2024-2025

Considerato che, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del previgente CCNL 16/11/2022, la quantificazione del Fondo Risorse Decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione (art. 15 del nuovo CCNL 23/02/2026) – annualità 2026 – deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui all'art. 79, comma 1-lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3 del previgente CCNL 16/11/2022, all'art. 58 del nuovo CCNL 23/02/2026, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

Dato atto che la verifica del rispetto del limite di cui all'art.23 c. 2 del D.lgs.75/2017 verrà attestato in sede di costituzione definitiva del Fondo e di sottoscrizione definitiva dell'intesa per l'annualità economica 2026 previa approvazione da parte Collegio dei Revisori dei Conti della relazione tecnico – finanziaria e della relazione illustrativa;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 62 del 15/12/2026 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione e della programmazione finanziaria 2026-2028, dando atto che le risorse variabili sopra descritte sono state già allocate nel suddetto Bilancio, esercizio 2026, ad appositi capitoli e che le stesse potranno essere impegnate compatibilmente con gli stanziamenti e con gli equilibri finali del relativo Bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 22/12/2025 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028 – APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/04/2022 avente per oggetto: "Regolamento di contabilità armonizzata – Approvazione" successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20/03/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30/03/2026 di "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026/2028 (PIAO)";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 22/12/2015, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale dipendente del Comune di San Donato Milanese;

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 11/6/2026 allegato al presente atto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate

1) di disporre l'integrazione della parte variabile del fondo delle risorse decentrate dei dipendenti, ai sensi dell'art. 79, comma 2-lett. b), del nuovo CCNL 16/11/2022, definiti come segue:

- Euro 50.736,05 ovvero in misura pari all'1,2% del monte salari anno 1997, soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- Euro 52.564,03 quali incrementi connessi a specifici obiettivi e progetti di miglioramento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c);

2) di disporre altresì l'integrazione della parte variabile del Fondo Risorse Decentrate Dipendenti e dello stanziamento per le Elevate Qualificazioni come segue:

- integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 79, comma 3, del previgente CCNL 16/11/2022 attuando quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) corrispondente all'incremento di risorse di cui al comma 2-lett. c) e di quelle di cui all'art. 17, comma 6, del suddetto CCNL, non superiore allo 0,22% del Monte Salari 2018 e che ammonta complessivamente ad 10.797,94, dando atto che tali risorse incrementano il fondo risorse decentrate e le risorse delle Elevate Qualificazioni in parte variabile in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento del richiamato art. 17, comma 6, del CCNL 16/11/2022. Pertanto dal conteggio agli atti del Servizio Personale l'importo destinato al Fondo Risorse Decentrate 2026 è corrispondente Euro 9.425,79 mentre l'importo destinato allo stanziamento delle Elevate Qualificazioni (art. 17, comma 6) è pari ad Euro 1.372,15, dando atto che tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 58, comma 1, del nuovo CCNL 23/02/2026, per il solo anno 2026, di un importo corrispondente allo 0,14% del Monte Salari 2021, dando atto che tali risorse sono equivalenti alle risorse stabili e poiché l'incremento decorre retroattivamente dal 01/01/2024 le quote relative di competenza degli anni 2024 e 2025 sono computate quali risorse variabili ed una tantum nel fondo relativo al 2026, che ammontano ad Euro 6.685,15 per ciascuna annualità per complessivi Euro 13.370,30 con la precisazione che tale incremento non è soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 58, comma 2, del nuovo CCNL 23/02/2026 attuando quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) corrispondente all'incremento di risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79

del previgente CCNL 16/11/2022 e quelle di cui all'art. 16, comma 6, del nuovo CCNL 23/02/2026 (Retribuzione di posizione e risultato EQ) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del Monte Salari 2021 e che ammonta complessivamente ad Euro 10.505,24, dando atto che tali risorse incrementano il fondo risorse decentrate e le risorse delle Elevate Qualificazioni in parte variabile in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del Fondo e dello stanziamento del richiamato art. 16, comma 6, del nuovo CCNL 23/02/2026. Pertanto dal conteggio agli atti del Servizio Personale l'importo destinato al Fondo Risorse Decentrate 2026 è corrispondente ad Euro 9.257,63, mentre l'importo destinato allo stanziamento delle Elevate Qualificazioni (art. 16, comma 6) è pari ad Euro 1.247,60, dando atto che tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Si precisa che tale incremento decorre retroattivamente dal 01/01/2025 e pertanto la relativa quota dell'anno 2025 è computata quale risorse variabili ed una tantum nel fondo relativo al 2026 e pertanto l'importo complessivo da inserire nel 2026 è pari ad Euro 18.515,26;

3) di disporre, a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, convertito in legge 69/2025, l'incremento della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente per complessivi Euro 75.000,00;

4) di disporre altresì che, conformemente alle indicazioni interpretative offerte dalla Ragioneria Generale dello Stato:

- quota parte della somma pari ad Euro 25.000,00, si intende destinata ad incremento dello stanziamento annuo per il trattamento accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione, mediante contestuale riduzione della parte stabile, quota soggetta a limite 2016, del Fondo risorse decentrate;
- quota parte pari a euro 50.000,00, si intende destinata ad incremento del Fondo per le risorse decentrate perché possa provvedere ad aumentare le risorse della parte stabile del proprio Fondo Decentrato Dipendenti;

5) di disporre che il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, applichi in sede di contrattazione integrativa quanto previsto al capoverso precedente, attenendosi rigorosamente all'indirizzo della Giunta in ordine alla ripartizione del beneficio tra le diverse categorie di personale (incaricato di EQ e non);

6) di dare atto che l'incremento in parola consente di garantire:

- il rispetto degli equilibri di bilancio pluriennali;
- il rispetto della "soglia" assunzionale determinata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del d.m. attuativo del 17 marzo 2020;
- il rispetto del limite alla spesa di personale fissato ex art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii.;

7) di approvare le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte datoriale per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo di parte normativa relativa al triennio 2026/2028 e la negoziazione dei criteri di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate anno 2026 – CCI Parte Economica 2026:

- procedere al rinnovo del contratto collettivo integrativo di parte normativa per il triennio 2026/2028, disciplinando le materie che ne costituiscono oggetto in conformità alla disciplina nazionale e ai relativi orientamenti ARAN;
- negoziare i criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2026 – CCI parte economica 2026 – attenendosi alle disposizioni di legge con particolare riferimento ai principi in materia di premialità, come declinati nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale dipendente del Comune di San Donato Milanese" approvato

con deliberazione Giunta Comunale n. 245 del 22/12/2025 e nel rispetto dei limiti e dei vincoli normativi e di bilancio in ordine alla spesa di personale;

- l'erogazione dei compensi per la produttività potrà avvenire all'esito del processo di valutazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti, sulla base del livello di conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026/2028 (PIAO 2026/2028) nell'apposita sezione dedicata (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30/03/2026) e solamente a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale della relazione finale del Piano Performance 2026 validata dal N.I.V.;
- di destinare le somme residue dello stanziamento delle Elevate Qualificazioni quantificato in complessivi Euro 171.717,35 e non destinate all'erogazione della retribuzione di posizione, alla retribuzione di risultato delle stesse e/o alla ripesatura delle retribuzioni di posizione già prevista con delibera Giunta Comunale n. 132 del 15/12/2025 nell'ambito della riorganizzazione dell'Ente avente avuto ricorrenza dal 1/1/2026;
- di sviluppare misure di welfare contrattuale e aziendale a favore dei dipendenti anche dedicando a tal fine una quota delle risorse dei fondi e degli stessi incrementi destinati dal CCNL;

8) di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di parte datoriale, Dott.ssa Stefanea Laura Martina – Segretario Generale, di continuare la negoziazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del nuovo CCNL 23/02/2026, al fine di siglare con le RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL il contratto collettivo integrativo di cui al punto precedente;

9) di dare mandato al Segretario generale, nella qualità di Responsabile del Personale, di ricostituire in via definitiva, con successivo atto e soggetto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il Fondo delle Risorse Decentrate, di cui all'art. 79 del nuovo CCNL 16/11/2022 con i relativi incrementi previsti dall'art. 58 del nuovo CCNL 23/02/2026 per l'anno 2026, secondo i principi indicati nei vigenti CCNL e secondo la nuova disposizione prevista dal DM 17/03/2020, in attuazione delle presenti linee di indirizzo:

Risorse Variabili – Totale euro 455.702,01 determinate e approvate, con il presente atto, della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme e delle regole contrattuali vigenti, precisamente previste dall'art. 79, commi da 2 a 7, del previgente CCNL 16/11/2022 e ulteriori incrementi previsti dall'art. 58 del nuovo CCNL 23/02/2026 e costituite, dalle seguenti risorse:

voci soggette al limite stabilito dall'art.23 c. 2 del D.lgs.75/2017

integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 79, comma 2-lett. a), del nuovo CCNL 16/11/2022, nel limite massimo dell'1,2%, su base annua, del Monte Salari 1997	Euro 50.736,05
Integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 79 comma 2 lettera c) al fine di adeguare le risorse economiche alle scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli Enti	Euro 52.564,03
Frazione di ria anno precedente - art. 79, comma 2-lett. a (art. 67 comma 3 lettera d)	Euro 197,08
Messi notificatori - art. 67 comma 3 lettera f)	Euro 500,00

voci non soggette al limite stabilito dall'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017:

somme derivanti da eventuali risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente in applicazione dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL	Euro 8.986,62
---	---------------

16/11/2022	
somme derivanti da eventuali risparmi del Fondo anno precedente derivante da parte stabile in applicazione dell'art. 79 comma 1 CCNL 16/11/2022	Euro 55.349,86
integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 79, comma 3, del previgente CCNL 16/11/2022 attuando quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) corrispondente all'incremento di risorse di cui al comma 2-lett. c) e di quelle di cui all'art. 17, comma 6, del suddetto CCNL, non superiore allo 0,22% del Monte Salari 2018 e che ammonta complessivamente ad 10.797,94, dando atto che tali risorse incrementano il fondo risorse decentrate e le risorse delle Elevate Qualificazioni in parte variabile in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento del richiamato art. 17, comma 6, del CCNL 16/11/2022. Pertanto dal conteggio agli atti del Servizio Personale l'importo destinato al Fondo Risorse Decentrate 2026 è corrispondente Euro 9.425,79 mentre l'importo destinato allo stanziamento delle Elevate Qualificazioni (art. 17, comma 6) è pari ad Euro 1.372,15, dando atto che tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;	Euro 9.425,79
integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 58, comma 1, del nuovo CCNL 23/02/2026, per il solo anno 2026, di un importo corrispondente allo 0,14% del Monte Salari 2021, dando atto che tali risorse sono equivalenti alle risorse stabili e poiché l'incremento decorre retroattivamente dal 01/01/2024 le quote relative di competenza degli anni 2024 e 2025 sono computate quali risorse variabili ed una tantum nel fondo relativo al 2026, che ammontano ad Euro 6.685,15 per ciascuna annualità per complessivi Euro 13.370,30 con la precisazione che tale incremento non è soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;	Euro 13.370,30
integrazione del Fondo in applicazione dell'art. 58, comma 2, del nuovo CCNL 23/02/2026 attuando quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) corrispondente all'incremento di risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del previgente CCNL 16/11/2022 e quelle di cui all'art. 16, comma 6, del nuovo CCNL 23/02/2026 (Retribuzione di posizione e risultato EQ) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del Monte Salari 2021 e che ammonta complessivamente ad Euro 10.505,24, dando atto che tali risorse incrementano il fondo risorse decentrate e le risorse delle Elevate Qualificazioni in parte variabile in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del Fondo e dello stanziamento del richiamato art. 16, comma 6, del nuovo CCNL 23/02/2026. Pertanto dal conteggio agli atti del Servizio Personale l'importo destinato al Fondo Risorse Decentrate 2026 è corrispondente ad Euro 9.257,63, mentre l'importo destinato allo stanziamento delle Elevate Qualificazioni (art. 16, comma 6) è pari ad Euro 1.247,60, dando atto che tali risorse, in quanto finalizzate	Euro 18.515,28

a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Si precisa che tale incremento decorre retroattivamente dal 01/01/2025 e pertanto la relativa quota dell'anno 2025 è computata quale risorse variabili ed una tantum nel fondo relativo al 2026 e pertanto l'importo complessivo da inserire nel 2026 è pari ad Euro 18.515,26;	
implementazione del Fondo, in applicazione del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e art. 45, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 146 del 21/11/2024 da confermarsi a consuntivo e che, comunque, restano esclusi dal tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, in applicazione della Deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti Sezioni delle Autonomie, precisando che tali incentivi di cui all'art. 45, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate, come chiarito dal parere del MEF-RGS prot. 225928 del 12/09/2023	Euro 180.000,00
implementazione del Fondo, ai sensi dell'art. 79, comma 1 - lett. a), del nuovo CCNL 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 23/01/2020, nel limite del 5% del maggiore gettito accertato e riscosso a seguito di attività relative agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, da confermarsi a consuntivo sulla base di quanto effettivamente incassato; tali risorse che incentivano il personale sono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente coinvolto;	Euro 38.390,00
implementazione del Fondo, in applicazione dell'art. 79, comma 2-lett. a) del nuovo CCNL 16/11/2022 e dell'art. 70-ter del CCNL 21/05/2018 delle risorse introitate a seguito di compensi ISTAT, dando atto che gli oneri concernenti l'erogazione di tali compensi trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfettario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge e che tali risorse sono da confermarsi a consuntivo sulla base dell'introitato e che comunque restano esclusi dal tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017	Euro 20.667,00
compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso, in applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL Funzioni Locali 2018, della legge n. 56/2019 e dell'art. 18 del DPR n. 487/1994, come chiarito da ARAN con parere prot. n. 1831/2022	Euro 7.000,00;
Totale	Euro 455.702,01

10) di dare atto che le quote di incremento destinata allo stanziamento delle Elevate Qualificazioni:

- di cui all'art. 17, comma 6, del previgente CCNL 16/11/2022 è pari ad Euro 1.372,15 in applicazione dell'art. 79, comma 3, del suddetto CCNL, calcolata in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 di tale stanziamento;
- di cui all'art. 16, comma 6, del nuovo CCNL 23/02/2026 è pari ad Euro 1.247,60, in applicazione dell'art. 58, comma 2, del suddetto CCNL, calcolata in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 di tale stanziamento, quota che verrà riconosciuta oltre che per l'anno 2026 anche come una tantum per il 2025;

11) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabilità dell'Unità operativa economico finanziaria e ai soggetti chiamati a far parte della delegazione trattante nonché alle OO.SS ciascuno quanto di propria competenza e conoscenza.

La presente deliberazione ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, stante l'urgenza di avviare la negoziazione sulla contrattazione collettiva integrativa per l'annualità normativa 2026/2028 ed economica 2026 per il personale dirigente e non dirigente e di definizione della consistenza del Fondo delle Risorse Decentrate per l'annualità 2026 viene dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione espressa in forma palese, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/00.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
SQUERI FRANCESCO

II SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA